

TI_GERICHTE 14.2016.121 vom 5. Juli 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-07-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2016.121

FR: TI_GERICHTE 14.2016.121 du 5 juillet 2016

IT: TI_GERICHTE 14.2016.121 del 5 luglio 2016

Regeste

Rivendicazione nel pignoramento. Oggetti di legno lavorati a mano dall'escusso e dalla moglie, rivendicati da quest'ultima. Presunzioni del possesso e della proprietà dei beni di coniugi

Erwägungen

E. 2

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che l'attrice, nelle sue osservazioni, "ha fatto rimarcare le sue difficoltà ma non ha saputo dimostrare di essere la reale proprietaria degli assi di ulivo contestati". Ne ha dedotto che "gli assi contestati non le appartengono o le appartengono in unione con il marito per cui possono essere sottoposti a pignoramento".

E. 3

Nel reclamo RE 1 ritiene che la decisione impugnata sia fondata su accertamenti manifestamente inesatti, nella misura in cui i taglieri sono stati realizzati a mano da lei o dal marito senza che l'autore sia indicato specificamente sui singoli pezzi, l'attività è integralmente intestata a suo nome e i coniugi vivono nel regime della separazione dei beni. Nel merito, la reclamante rimprovera al Giudice di pace di non avere considerato che gli oggetti rivendicati non sono legna da ardere bensì pezzi di artigianato di qualità, per cui nel determinare il loro valore va considerato il valore della lavorazione. Infine, la reclamante fa valere che gli oggetti in questione sono il frutto della propria attività lucrativa e in quanto tali sono impignorabili.

E. 4

Se viene fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che dev'essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l'ufficio d'esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti (art. 106 cpv. 1 LEF). Ciò dà avvio alla procedura di rivendicazione, che serve a chiarire i pretesi diritti di terzi sull'oggetto (formalmente) pignorato (Stahelin, Basler Kommentar zum SchKG, 2 a ed. 2010, n. 1 ad art. 106 LEF). Secondo l'art. 107 cpv. 1 e 5 LEF il terzo ha la facoltà di promuovere l'azione di accertamento del suo diritto convenendo in causa colui che contesta la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore. Il criterio del possesso vale solo per definire il ruolo delle parti nella causa di rivendicazione, mentre l'onere della prova continua a gravare sulla parte rivendicante conformemente all'art. 8 CC (DTF 116 III 84 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5C.245/2002 del 24 dicembre 2002, consid. 2.3 con rinvii).

E. 4.1

Dal profilo formale, l'azione di rivendicazione del terzo va promossa entro il termine impartito dall'ufficio d'esecuzione con una petizione (art. 220 o 244 CPC) al giudice del foro esecutivo (art. 109 cpv. 1 n. 1 LEF), senza preventivo tentativo di conciliazione (art. 198 lett. e n. 3 CPC). Convenuta è la parte – escutente o escusso – che contesta la pretesa del terzo. Se, come nel caso concreto, il valore litigioso non raggiunge fr. 30'000.–, si applica la procedura semplificata (art. 243 cpv. 1 CPC). Qualora la petizione non sia motivata, il giudice la notifica alla controparte e nel contempo cita le parti al dibattimento (art. 245 cpv. 1 CPC). In linea di massima il giudice prende le disposizioni necessarie affinché la causa possa essere evasa in una sola udienza (art. 246 cpv. 1 CPC). Se le circostanze lo richiedono, egli può però ordinare uno scambio di scritti e procedere a udienze istruttorie (art. 246 cpv. 2 CPC). Con pertinenti domande egli fa d'altronde in modo che le parti completino le allegazioni fattuali insufficienti e indichino i mezzi di prova (art. 247 cpv. 1 CPC).

E. 4.2

Nel caso specifico, il Giudice di pace ha ommesso di notificare la petizione alla CO 1 e di citare le parti al dibattimento (non risultando ch'esse vi abbiano rinunciato nel senso dei combinati art. 219 e 233 CPC). Egli ha invece correttamente impartito all'attrice un termine per completare le sue allegazioni di fatto e produrre altre prove. I diritti di quest'ultima essendo stati salvaguardati e la controparte non subendo alcun danno visto l'esito della sentenza impugnata e della decisione odierna, la causa può considerarsi matura per il giudizio e la Camera può così statuire senza dapprima rinviare gli atti al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

E. 5

Giusta l'art. 930 cpv. 1 CC il possessore di una cosa ne è presunto proprietario. La presunzione della proprietà legata al possesso non è però assoluta. Essa cessa quando è sospetta o equivoca. È segnatamente equivoca quando l'acquisto del possesso o il potere sulla cosa sono suscettibili di più spiegazioni (sentenza 5A_633/2009 del 6 settembre 2010 consid. 2, 5A_279/2008 del 16 settembre 2008, in SJ 2009 I 325, consid. 6.2; Steinauer, *Les droits réels*, vol. I, 5 a ed. 2012, n. 394). Spetta dunque a chi invoca la presunzione fornire giustificazioni sufficienti circa l'origine del suo possesso; in caso contrario la presunzione di proprietà diventa sospetta e, come tale, viene meno (sentenza 5A_279/2008 già citata, consid. 6.2 con riferimenti). Per decidere su di un'azione di rivendicazione occorre considerare i rapporti di proprietà al momento del pignoramento (Stahelin, op. cit., n. 7 ad art. 107, con riferimenti; Amonn/Walther, *Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts*, 9 a ed. 2013, n. 40 ad § 24).

E. 5.1

Nella fattispecie si evince dal verbale di pignoramento che i taglieri rivendicati erano in possesso dell'escusso _____ P _____ quando l'ufficio d'esecuzione li ha pignorati presso la bancarella del Mercatino di Natale di Lugano. Sono quindi presunti essere di proprietà di lui in assenza d'indizi idonei a rimettere in discussione tale conclusione (art. 930 cpv. 1 CC). Nel reclamo la moglie afferma che i taglieri sono stati in parte realizzati a mano da lei, ma ammette che è impossibile distinguere quelli a suo dire fatti da lei da quelli fatti dal marito nella misura in cui i singoli pezzi non sono contrassegnati. D'altronde la reclamante non ha dimostrato le proprie allegazioni. Il fatto

poi che la bancarella fosse stata prenotata da lei ancora non prova che l'attività di creazione dei taglieri sia sua, né soprattutto che il prodotto di tale attività le appartenga.

E. 5.2

Non può neppure la reclamante dedurre un suo diritto esclusivo dal regime matrimoniale della separazione dei beni che disciplina i rapporti tra coniugi. In tale regime, è vero, ciascun coniuge amministra i propri beni, ne gode e ne dispone (art. 247 CC), in particolare del frutto del proprio lavoro. Ma ove un coniuge affermi che un bene sia suo deve comunque fornirne la prova (art. 248 cpv. 1 CC), fermo restando che, mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei coniugi (art. 248 cpv. 2 CC). La presunzione si applica anche ai rapporti tra un coniuge e i creditori dell'altro (DTF 117 II 124; Piller in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2 a ed. 2012, n. 2 ad art. 248 CO), ma le presunzioni tratte dal possesso secondo gli art. 930 e 931 CC prevalgono per i beni che non siano i mobili di casa, segnatamente per il patrimonio professionale (Piller, op. cit., n. 9 ad art. 248; Hausheer/Reusser/Geiser in Berner Kommentar II/1/3/2, 1996, n. 10 ad art. 248). Nel caso di specie già si è detto che gli oggetti rivendicati erano in possesso dell'escusso al momento del pignoramento e la moglie non ha fornito elementi che permettano di ritenere che tale possesso fosse illegittimo o condiviso con lei. Perlomeno l'apprezzamento dei fatti operato dal Giudice di pace non appare manifestamente errato nel senso dell'art. 320 lett. b CPC e quindi anche la conclusione ch'egli ne ha tratta, per cui RE 1 non ha dimostrato di essere proprietaria dei taglieri pignorati, resiste alla critica.

E. 6

Quale seconda censura, la reclamante rimprovera al primo giudice di non avere tenuto conto del valore della lavorazione dei taglieri, "trattati alla stregua di legna da ardere". Non trae però alcuna conseguenza da tale osservazione né spiega quale rilevanza avrebbe per l'esito del giudizio. Non motivata, la censura è irricevibile.

E. 7

Infine, la reclamante fa valere che gli oggetti in questione sono il frutto della propria attività lucrativa e in quanto tali sono impignorabili a norma degli art. 92 e 93 LEF. Sennonché RE 1 non è debitrice dell'esecuzione in cui è avvenuto il pignoramento e la questione della pignorabilità non rientra nella competenza del giudice chiamato a dirimere una controversia di rivendicazione, bensì in quella dell'ufficio d'esecuzione, la cui decisione può essere contestata solo con un ricorso all'autorità di vigilanza (art. 17 LEF). La conclusione tesa all'accertamento del carattere impignorabile degli oggetti rivendicati è di conseguenza irricevibile in questa sede, per tacere del fatto che la merce destinata alla vendita o alla locazione non è comunque uno strumento impignorabile siccome necessario alla professione nel senso dell'art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF (DTF 113 III 77, Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 97 ad art. 92 LEF) né un reddito giusta l'art. 93 LEF. In definitiva, nella misura in cui è ricevibile il reclamo si rivela così infondato.

E. 8

La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, l'istante risultando sprovvista di formazione giuridica e avendo agito senza il patrocinio di un avvocato. Diventa così senza oggetto la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria. Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui non è stato notificato il reclamo per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede.

E. 9

Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Non si riscuotono spese processuali. 3 . Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del Ceresio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.